

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **43/1962** (ECLI:IT:COST:1962:43)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Camera di Consiglio del **10/04/1962**; Decisione del **12/04/1962**

Deposito del **26/04/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1516**

Atti decisi:

N. 43

ORDINANZA 12 APRILE 1962

Deposito in cancelleria: 26 aprile 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 110 del 28 aprile 1962.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. del 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 17 settembre 1961 dal Consiglio comunale di Ocre su ricorso di Emilio Rossi, iscritta al n. 192; del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961 Ritenuto che con la suddetta deliberazione è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 113 della Costituzione;

che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri: Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale nella sentenza 3 luglio 1961, n. 42, ha dichiarato non fondata tale questione in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione; che, inoltre, questa Corte, nella predetta sentenza n. 42 del 3 luglio 1961, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale anche in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione con una motivazione che, pur riferendosi particolarmente al n. 6 del denunciato art. 15 del Testo unico, vale per l'intero art. 15;

che, non essendo state addotte né sussistendo ragioni in contrario, la precedente pronuncia va confermata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con la deliberazione di cui in epigrafe e ordina il rinvio degli atti al Consiglio comunale di Ocre.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.